



News e informative

FATTURA ELETTRONICA - CONTROLLI – CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE

CONTROLLI

Con riferimento ai controlli del Sistema di Interscambio sul file xml trasmesso dal soggetto emittente all'SdI, le verifiche che portano allo scarto o all'accettazione del file trasmesso, si basano sulle indicazioni obbligatorie richieste dall'art. 21 o 21-bis del DPR 633/72, nonché ad altri elementi propri del documento elettronico (es. dimensioni del file, coerenza dei dati, autenticità del certificato di firma).

Nel caso di fattura scartata, la stessa si intende non emessa, pertanto è importante effettuare una verifica preventiva degli elementi critici che potrebbero portare ad uno scarto del documento da parte del SdI. In particolare, il sistema, qualora riscontrasse l'inesistenza dell'identificativo (p.iva o codice fiscale) in Anagrafe Tributaria, procederebbe allo scarto del documento.

Diverso è invece il caso in cui il numero di partita iva si riferisca ad un soggetto passivo che ha cessato la propria attività o nel caso in cui il codice fiscale appartenga ad un consumatore finale deceduto. La fattura in tal caso potrebbe riferirsi ad una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto in attività al momento di effettuazione della stessa.

Si ricorda che l'Agenzia già fornisce un servizio che consente la verifica dei numeri di partita iva e di codice fiscale. E' inoltre in progettazione un ulteriore servizio applicativo, in grado di riconoscere automaticamente l'inesistenza degli identificativi.

E' inoltre possibile, per il tramite del QR-Code generabile dal portale "Fatture e corrispettivi", recepire automaticamente i dati del cliente in fase di predisposizione della fattura elettronica, quali ad esempio il codice fiscale, la p.iva, denominazione e codice destinatario o Pec.

In caso di fattura scartata, la stessa si ritiene non emessa, pertanto il soggetto passivo può procedere alla correzione degli errori, i quali sono riportati con codici specifici nella ricevuta di scarto, ed al nuovo invio del documento scartato. L'Agenzia ha specificato che la nuova trasmissione dovrà essere effettuata entro 5 giorni dallo scarto, ritenendo gli stessi quali giorni "effettivi" e non "lavorativi".

CONSERVAZIONE – CONSULTAZIONE

Per quanto riguarda il servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche, proposto dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia ha specificato che i soggetti passivi possono, previo accordo, usufruire del servizio di conservazione digitale messo a disposizione e trascorse 24 ore dalla sottoscrizione della convenzione, il sistema procederà alla conservazione automatica di tutti i documenti transitati dal SdI. La finalità di tale servizio di conservazione, consente quindi di conservare elettronicamente i documenti, ma non di consultarli per finalità gestionali o amministrative.

Per le esigenze amministrative o gestionali sarà pertanto necessario utilizzare il servizio di consultazione messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria. Tale servizio consentirà al contribuente di ricercare, consultare e avere copia delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il SdI, sino al 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la trasmissione, pur in assenza di adesione al servizio di conservazione digitale.

Aderente a:



Tale servizio di consultazione sarà accessibile, mediante apposita area riservata, anche ai consumatori finali, i quali potranno ottenere una copia delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti.

Brescia, 27 settembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it